

## **ERRATA CORRIGE**

**Si avverte che i requisiti finanziari richiesti, al punto 7 del Disciplinare di gara, per la partecipazione alla gara sono quelli previsti dall' art. 32 comma 7-bis del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e non come erroneamente indicato, per un mero refuso, quelli previsti dall'art. 7 bis della L. 27.02.2009, n. 14.**

**Art. 32 comma 7-bis del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2**. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.